

	Comune di Motta Visconti	Numero 27	Data 21/07/2023	Prot.
--	---------------------------------	---------------------	---------------------------	--------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Originale

Seduta Straordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno 2023 addì 21 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
DE-GIULI PRIMO PAOLO	Sindaco	SI
POSSI MARIA LUISA	Vicesindaco	SI
MAGGI FEDERICO	Consigliere	SI
CASU FEDERICA	Consigliere	SI
RANZINI GIUSEPPE C.	Consigliere	SI
DOLDI ALBERTO	Consigliere_Ass	SI
PIZZARELLI AGOSTINO	Consigliere_Ass	SI
CHIERICO LAURA	Consigliere	AG
BURATTI LARA	Consigliere	SI
DE GIOVANNI ANGELO	Consigliere	SI
MALDIFASSI NICOLA'	Consigliere	AG
MORICI LEONARDO	Consigliere	SI
PEA LORIS	Consigliere	SI

Assiste il Segretario Comunale dott. SCIAMANNA dott. SANDRO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Il Sindaco dà lettura del punto 4) iscritto all'ordine del giorno ad oggetto: "Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 introduce alcune ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R);
- l'art. 17-bis del D.L.n. 34/2023 disciplina la facoltà per i comuni di disporre:
 - a) lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 227, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). L'adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
 - b) lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R. L'adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
 - c) la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R;

CONSIDERATO che la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente e delle sanzioni del Codice della strada è affidata alla società ICA – Imposte Comunali Affini – srl sino al 31/12/2022 mentre la riscossione ordinaria delle entrate è effettuata direttamente dal comune;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 231 della legge 197/2022 che dispone "*Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento*".
- L'art. 1 comma 247 della legge 197/2022 che dispone "*Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30*

aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”;

RILEVATO che l'adesione alla definizione agevolata consentirà al contribuente di estinguere i debiti senza corrispondere le somme relative agli interessi e alle sanzioni, limitando il versamento alle somme dovute a titolo di capitale e a quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti di riscossione mentre per quanto riguarda le sanzioni amministrative non saranno dovuti gli interessi;

POSTO che la definizione agevolata rappresenta al contempo un'opportunità:

- per il Comune, in quanto consente la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattere i costi amministrativi e di contenzioso;
- per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi e delle spese;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

CONSIDERATO necessario disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento e agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori nell'ottica di un'utile deflazione del contenzioso tributario pendente;

PRESO ATTO che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

DATO ATTO che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - “principio contabile applicato alla contabilità finanziaria” - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, n. 15 del 10/07/202, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 15/07/2023 dalla Commissione Consiliare Bilancio,, Programmazione e Tributi, come da verbale trattenuto, agli atti d'ufficio.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del dott. Cosimo Rosario Francione il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegua l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresse dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Sig.ri Ranzini, Morici e Pea) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente deliberazione;
2. di applicare l'istituto della definizione agevolata di cui all'art. 17bis del D.L 34/2023;
3. di approvare il regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
4. di inviare copia del presente atto al concessionario della riscossione ICA – Imposte comunali affini - srl;
5. di dare atto che il regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente;
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Sig.ri Ranzini, Morici e Pea) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

7. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione in considerazione del termine concesso agli interessati per aderire alla definizione agevolata.

Si allega il testo integrale degli interventi come da registrazione.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 34**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 27/06/2023

Il Responsabile di Settore
COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 27/06/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
COSIMO FRANCIONE

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIAMANNA dott. SANDRO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PRIMO PAOLO DE GIULI in data 01/08/2023
Sandro Sciamanna in data 31/07/2023